

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI

Indice

CAPO I – DELLA PRESENTAZIONE DEL REFERENDUM

ART. 1 - Oggetto

ART. 2 - Referendum di iniziativa del Consiglio Comunale - Ammissibilità e proponibilità

ART. 3 - Referendum di iniziativa popolare

ART. 4 - La modalità di raccolta delle firme

ART. 5 - Autenticazione delle firme

ART. 6 - Verifica di ammissibilità tecnica ed indizione

ART. 7 - Sospensione del referendum

ART. 8 - Svolgimento di più referendum

CAPO II – DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

ART. 9 - Gli aventi diritto al voto

ART. 10 - Le liste degli aventi diritto al voto

ART. 11 - Le sezioni elettorali

ART. 12 - Assegnazione degli spazi elettorali

ART. 13 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale

ART. 14 - Costituzione dei seggi elettorali

ART. 15 - I rappresentanti dei promotori

ART. 16 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni

ART. 17 - Operazioni preliminari

ART. 18 - Apertura dei seggi e durata della votazione

ART. 19 - Atti preliminari allo scrutinio

ART. 20 - Lo scrutinio

CAPO III – DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE

ART. 21 - Conclusione delle operazioni di scrutinio

ART. 22 - Sull'esito del referendum

CAPO IV – DELLE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Norme di rinvio

ART. 24 - Entrata in vigore

CAPO I – DELLA PRESENTAZIONE DEL REFERENDUM

ART. 1 - Oggetto

1. In applicazione dell'art. 8 del T.U.E.L. e dell'art. 45 dello Statuto comunale, sono ammessi referendum di tipo abrogativo o consultivo, su materie di esclusiva competenza comunale, ai quali hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali quali risultano dall'ultima revisione dinamica.
2. La votazione per i referendum si svolge a suffragio universale, col voto diretto, libero e segreto, di norma nel giorno di domenica dalle ore nove alle ore ventidue.
3. La proposta referendaria deve indicare sinteticamente e chiaramente l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini e deve riguardare materie non escluse dallo Statuto (vedasi comma 4 art. 45 dello Statuto stesso).
4. Il procedimento per le votazioni per la consultazione popolare è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

ART. 2 - Referendum di iniziativa del Consiglio Comunale - Ammissibilità e proponibilità

1. Quando il referendum sia di sua iniziativa, il Consiglio Comunale, formula la decisione a norma dell'art. 45 dello Statuto verificando la sussistenza dei presupposti di fattibilità tramite motivata deliberazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.
2. Con la stessa deliberazione, formula il quesito, che per brevità e chiarezza deve consentire la più ampia comprensione.
3. Il referendum viene indetto dopo che la deliberazione di cui ai precedenti commi sia divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 3 - Referendum di iniziativa popolare

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum comunale devono presentare al Sindaco apposita richiesta, contenente il quesito da sottoporre agli elettori. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata. Le firme dovranno essere autenticate nelle forme di legge.
2. Il Sindaco, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
3. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone gli atti al Consiglio che decide definitivamente al riguardo con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.

ART. 4 - La modalità di raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme avviene presso il municipio, in apposito spazio, negli orari di apertura al pubblico, oppure in spazi ed aree pubbliche appositamente autorizzati.
2. Le firme raccolte devono corrispondere al quinto del numero degli elettori al 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

ART. 5 - Autenticazione delle firme

1. Le firme possono essere autenticate da un notaio, dal segretario comunale, dal Sindaco, dagli assessori, dai dipendenti comunali incaricati dal Sindaco, e dai consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità al Sindaco.
2. L'autenticazione può essere collettiva di tutte le firme contenute in ciascun modulo indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autentica.

3. Gli uffici comunali procedono alla certificazione della condizione di elettore di tutti i sottoscrittori entro dieci giorni dalla richiesta: tale certificazione può essere anche collettiva ed avvenire sullo stesso modello dove sono state apposte le firme.

ART. 6 - Verifica di ammissibilità tecnica ed indizione

1. La Segreteria comunale entro trenta giorni dalla data di ricezione dei moduli referendari, verifica il numero delle firme raccolte e la corrispondenza al disposto dello Statuto, la regolarità della certificazione, la corretta autenticazione.
2. Se il Consiglio delibera di recepire il quesito referendario, il Sindaco, con proprio decreto, dà corso alle procedure per lo svolgimento del referendum, fissandone la data.
3. Dell'indizione del referendum viene data comunicazione dal Sindaco al Prefetto.
4. All'uopo la Giunta Comunale, con separati atti, introduce le eventuali necessarie variazioni al bilancio di previsione, sottoponendole alla ratifica dell'organo consiliare; può inoltre adottare ogni ulteriore necessario provvedimento attuativo.

ART. 7 - Sospensione del referendum

1. Il referendum viene sospeso qualora, dopo la sua indizione, venga sciolto il Consiglio e vengano indette nuove elezioni.
2. Qualora il nuovo Consiglio eletto non abbia recepito i contenuti del quesito già presentato, entro 120 giorni dal suo insediamento, il Sindaco sarà obbligato a dar corso alla consultazione referendaria sospesa.

ART. 8 - Svolgimento di più referendum

1. Nella medesima tornata referendaria non si possono svolgere più di cinque referendum; se i quesiti referendari regolarmente presentati sono più di cinque vengono indetti i referendum riferiti ai quesiti presentati per primi, rinviando gli altri all'anno successivo.
2. Nel corso dello stesso mandato amministrativo lo stesso quesito referendario non può essere ammesso più di una volta e se un quesito viene bocciato dagli elettori non può essere comunque riproposto prima di cinque anni dalla data di presentazione.

CAPO II – DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

ART. 9 - Gli aventi diritto al voto

1. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali quali risultano dall'ultima revisione dinamica effettuata e che abbiano compiuto il diciottesimo anno alla data della consultazione.

ART. 10 - Le liste degli aventi diritto al voto

1. Le liste elettorali di ciascuna sezione, vengono consegnate ai Presidenti di seggio all'atto dell'insediamento; una copia di tali liste verrà affissa all'interno del seggio in posizione tale da poter essere consultata dagli elettori.

ART. 11 - Le sezioni elettorali

1. Le sedi di sezione elettorale sono 3 (Capoluogo, Beduzzo e Bosco).
2. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione il Sindaco, mediante pubblici manifesti, rende nota l'ubicazione dei seggi elettorali, la parte di territorio comunale assegnata a ciascuna di esse, la data e l'oggetto della consultazione, l'orario di svolgimento delle votazioni, la documentazione da

esibire al Presidente di seggio per poter esercitare il diritto al voto e le modalità di svolgimento del voto medesimo.

ART. 12 - Assegnazione degli spazi elettorali

1. Il Comitato promotore, i partiti politici, le associazioni ed i comitati elettorali di sostegno, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria, possono chiedere al Sindaco, con domanda scritta, la concessione di idonei spazi elettorali per l'affissione dei manifesti nonché l'uso temporaneo di luoghi pubblici nei quali poter svolgere attività di propaganda.
2. Gli spazi elettorali ed i luoghi di propaganda vanno ripartiti in parti eguali tra sostenitori ed oppositori dei quesiti referendari.

ART. 13 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale

1. Il materiale elettorale va affisso negli appositi spazi ripartiti in parti eguali tra sostenitori ed oppositori ed è fatto divieto di cessione o scambio degli stessi tra le diverse organizzazioni.
2. Il materiale elettorale affisso deve sempre contenere l'indicazione dell'organizzazione che è responsabile anche di eventuali irregolarità.
3. È fatto divieto di affissione al di fuori degli spazi come sopra ripartiti, di qualsiasi stampato o manifesto che, anche in forma indiretta, può propagandare la consultazione referendaria.
4. È vietato il lancio di manifesti elettorali di ogni tipo e dimensione da autovetture in movimento o ferme in luogo pubblico.
5. L'attività di propaganda elettorale si conclude alle ore ventiquattro del secondo giorno antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 14 - Costituzione dei seggi elettorali

1. L'ufficio elettorale di ciascuna sezione è costituito dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori, uno dei quali assume, a scelta del Presidente, la funzione di vicepresidente e ne fa le veci in caso di assenza od impedimento temporaneo.
2. La designazione del personale dell'ufficio di sezione sarà effettuato dal Sindaco il 10° giorno precedente la data della consultazione sulla base di elenchi di persone che abbiano dato, dal 30° al 15° giorno antecedente quello stabilito per la votazione, la disponibilità ad espletare detto incarico a titolo gratuito.
3. In mancanza di dichiarazioni di disponibilità in proposito si potrà ricorrere anche ai consiglieri comunali ed in subordine, agli iscritti agli appositi relativi Albi. In tal caso i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono determinati in misura pari a quella stabilita dalla legge per i referendum nazionali.
4. La tutela dell'ordine pubblico presso i seggi elettorali è assicurata, se possibile, dalla polizia locale.

ART. 15 - I rappresentanti dei promotori

1. I promotori dei referendum hanno la facoltà di designare presso ciascun seggio elettorale due rappresentanti la cui nomina, scritta su carta libera ed autenticata a norma di legge, va presentata all'ufficio elettorale comunale o al Presidente del seggio al momento dell'insediamento o, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di voto.
2. I rappresentanti del Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e possono far inserire a verbale proprie dichiarazioni aventi ad oggetto operazioni di voto ed atti relativi compiuti dai componenti del seggio nell'esercizio della loro funzione.

ART. 16 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni

1. Alle ore 7,00 del giorno della consultazione viene insediato il seggio e l'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:

- a) il bollo comunale;
 - b) le liste degli elettori;
 - c) due copie del manifesto contenente il quesito referendario;
 - d) copia del verbale di nomina degli scrutatori;
 - e) pacco sigillato contenente le schede di votazione;
 - f) una copia del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto;
 - g) le matite copiative per l'espressione del voto;
 - h) materiale di cancelleria e quant'altro occorrente alle operazioni di voto;
 - i) le designazioni dei rappresentanti dei promotori eventualmente pervenute.
2. Se all'atto dell'insediamento non sono presenti tutti o qualcuno degli scrutatori il Presidente di seggio li sostituisce con cittadini aventi diritto al voto, presenti al seggio e che dimostrino la loro condizione di elettori.

ART. 17 - Operazioni preliminari

1. Verificata la regolare costituzione del seggio ed il materiale consegnato dall'ufficio elettorale comunale, il Presidente di seggio dispone la verifica degli aventi diritto al voto, facendo vidimare dagli scrutatori il numero delle schede necessarie alle operazioni di voto.
2. Di tutte le operazioni viene redatto apposito verbale.

ART. 18 - Apertura dei seggi e durata della votazione

1. Alle ore nove del giorno fissato per le operazioni di voto il Presidente dichiara aperta la votazione che si concluderà alle ore ventidue dello stesso giorno.
2. Per l'esercizio del diritto di voto ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento; egli è comunque ammesso al voto se la sua identità è attestata da due componenti del seggio.
3. L'espressione del voto viene attestata sugli appositi elenchi di sezione tenuti dagli scrutatori.
4. Gli elettori impediti che devono essere accompagnati in cabina devono esibire apposito certificato medico e dichiarare le generalità della persona scelta come accompagnatore; questi deve essere un elettore e può accompagnare una sola persona, perciò sul certificato elettorale viene indicato che ha accompagnato un elettore impedito al seggio.
5. L'elettore per esprimere il voto per la consultazione popolare riceve la scheda referendaria da votarsi nella apposita cabina e la deposita nell'urna.
6. È valido il voto espresso con qualsiasi segno apposto nell'apposito spazio della scheda, tale da consentire l'individuazione della volontà dell'elettore; è nulla la scheda sulla quale è apposto un qualsiasi segno che possa far riconoscere l'elettore.
7. Alle ore ventidue il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto, consentendo l'esercizio del diritto a tutte le persone che a tale ora si trovano nel seggio elettorale o nell'edificio dove è ubicato il seggio.

ART. 19 - Atti preliminari allo scrutinio

1. terminate le operazioni elettorali e dichiarata chiusa la votazione viene effettuato il conteggio delle schede vidimate e non utilizzate, nonché delle schede non vidimate, provvedendo a chiuderle nelle apposite buste che vengono rimesse all'ufficio elettorale, unitamente alle liste elettorali di sezione appositamente firmate da tutti i componenti del seggio.
2. Il Presidente ed il segretario compilano la parte del verbale relativa alla chiusura delle operazioni di voto, dopo aver verificato la correttezza di tutte le operazioni finora svolte.

ART. 20 - Lo scrutinio

1. Nel disporre le operazioni di spoglio delle schede il Presidente stabilisce l'ordine di successione tra i diversi referendum in base alla priorità di presentazione dei quesiti.
2. Nelle operazioni di spoglio il Presidente o uno scrutatore proclama ad alta voce l'espressione del voto contenuto in ciascuna scheda estratta dall'urna; nel contempo si provvede a compilare le apposite tabelle di scrutinio, comunicando ad alta voce il numero dei voti raggiunti ad ogni scheda scrutinata.
3. I rappresentanti dei promotori assistono alle operazioni di scrutinio e possono contestare le decisioni del Presidente facendone verbalizzare le motivazioni.
4. Il voto è valido ogni qual volta si può desumere la volontà dell'elettore, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le consultazioni referendarie nazionali.

CAPO III – DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE

ART. 21 - Conclusione delle operazioni di scrutinio

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio si procede alla formazione del plico contenente le schede valide e quelle nulle, la tabella degli scrutini ed il verbale delle operazioni di voto.
2. Il plico viene inviato all'ufficio elettorale comunale che ne rilascia ricevuta per il Presidente del seggio elettorale.
3. L'ufficio elettorale, entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, procede:
 - a) alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
 - b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle;
 - c) all'assegnazione definitiva, previo esame e decisione, dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Entro le 24 ore successive, il Segretario comunale ed il Sindaco, verificano la legalità delle operazioni di voto, sulla base delle risultanze trasmesse dall'ufficio elettorale.
5. Verificato il raggiungimento del quorum strutturale di cui al successivo art. 22, il referendum viene dichiarato valido ed il quesito si intende accolto se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei votanti

ART. 22 - Sull'esito del referendum

1. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali, comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante manifesti pubblici ed affissione all'albo pretorio on line, sul sito del Comune.
2. Entro 60 giorni dalla consultazione il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per deliberare sull'esito del voto.
3. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (senza conteggiare a tal fine gli elettori residenti all'estero che, opportunamente avvisati, non si siano recati in Italia per esprimere il proprio voto).
4. Il referendum ha esito positivo se il quesito posto ha ottenuto il consenso del 50%+1 dei voti validamente espressi.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
6. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.
7. Nelle more della decisione consiliare gli effetti del referendum restano sospesi.

CAPO IV – DELLE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Norme di rinvio

1. Sono fatte salve le diverse disposizioni, anche di carattere di dettaglio, riguardante l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'entrata in vigore della relativa delibera di approvazione.